

## III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

## ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

## AZIONE COMUNE 2007/484/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2007

**che proroga l'azione comune 2006/439/PESC relativa all'ulteriore contributo dell'Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,  
considerando quanto segue:

- (1) Il 27 giugno 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/439/PESC <sup>(1)</sup>, che ha termine il 30 giugno 2007.
- (2) In base alla valutazione della missione OSCE in Georgia e alle raccomandazioni del Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e della Commissione, il contributo dell'UE dovrebbe proseguire fino a tutto il 2007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

L'azione comune 2006/439/PESC è prorogata fino al 31 dicembre 2007.

*Articolo 2*

L'importo di riferimento finanziario di cui all'articolo 4 dell'azione comune 2006/439/PESC copre la spesa relativa al periodo che va dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2007.

*Articolo 3*

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

*Articolo 4*

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

---

<sup>(1)</sup> GU L 174 del 28.6.2006, pag. 9.